



UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA

P.za Vittorio Emanuele, 2 – 02037 Poggio Moiano (RI)
Cod. Fisc. e P.Iva 00915780571 -
Tel. 0765875020 Fax 0765876661

E-mail: unionecomunialtasabina@gmail.com

PEC: unionealtasabina@legalmail.it



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

GARA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA MePA (R.D.O.) CON PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA DOMICILIARE (S.E.D.) IN FAVORE DEI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE E DELLE LORO FAMIGLIE RESIDENTI NEI COMUNI AFFERENTI ALL'AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RIETI 3 – CIG 9352464970

DISCIPLINARE DI GARA

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI E FONDO SOCIALE REGIONALE (PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2021-2023)

QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2020 CUP B91B20001000001

1. PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'Unione Comuni Alta Sabina in qualità di Capofila dell'Ambito Territoriale Distretto socio-sanitario RIETI 3, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'affidamento del servizio di "sostegno socio-educativo domiciliare (SED)" a minori in situazione di disagio sociale dell'Ambito territoriale Distretto socio-sanitario Rieti 3.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n.310/133 del 02/08/2022

La presente procedura e si svolgerà sul portale telematico del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (Codice sugli Appalti Pubblici – a seguire solo "Codice") e ss.mm.ii., mediante richiesta d'offerta (R.D.O.) sul Me.Pa. con valutazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi indicati nel presente disciplinare.

Il servizio è presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) al bando "SERVIZI", Settore merceologico "Servizi sociali", Macrocategoria "Servizi sociali e di welfare", Categoria merceologica "Servizi sociali vari".

L'appalto è disciplinato, oltre che dalle disposizioni del Codice sugli Appalti Pubblici, dalle prescrizioni specifiche per le procedure di gara presso il MEPA se e in quanto richiamate, e in particolare:

- Capitolato Tecnico – "Allegato 22" al capitolato d'oneri "servizi" per l'ammissione degli operatori economici delle categorie merceologiche di seguito indicate, del settore merceologico "servizi sociali", ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Gennaio 2022)";
- Allegato A al Bando "Servizi" – Condizioni generali di relative alla prestazione di servizi;
- Regole Del Sistema di E-Procurement Della Pubblica Amministrazione;
- Istruzioni WIKI del Sistema di E-procurement per le Amministrazioni - MEPA - Procedura di Acquisto tramite RDO complessa – Offerta Economicamente più vantaggiosa.

In caso di discordanza tra le prescrizioni/indicazioni degli atti di gara predisposti dalla stazione appaltante con i documenti elaborati da CONSIP prevalgono le disposizioni contenute nella documentazione redatta dalla stazione appaltante, in quanto essa è contestualizzata ed aderente alle specifiche necessità del servizio

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura, senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo, e si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'aggiudicazione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, senza che, in ragione di ciò, i soggetti partecipanti possano vantare alcun diritto a qualsivoglia titolo.

C.I.G. dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C. ex Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture) n. 9352464970 Codice CPV: 85312400-3

Il R.U.P. - Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dott.ssa Carmela Bonafiglia.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato Speciale;
4. Patto di integrità;
5. Relazione tecnico descrittiva dei servizi, ai sensi dell'art. 23 comma 14, del D. Lgs n. 50/2016 e s..m.i (Codice).
6. Domanda di partecipazione e annesse dichiarazioni;
7. DGUE;
8. Schema contratto

Ai sensi dell'art.74, co 1 del Codice, la documentazione di gara sarà accessibile, consultabile e scaricabile, all'indirizzo www.unionecomunialtasabina.ri.it e sulla piattaforma MePA.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la piattaforma MEPA almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima attraverso la piattaforma MEPA.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare (chiarimenti), tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC unionealtasabina@legalmail.it, ovvero tramite la piattaforma, e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è il "Servizio distrettuale di assistenza socio-educativa domiciliare per minori (di seguito SED)", erogato in favore dei minori in situazione di disagio sociale e delle loro famiglie, quando queste si trovino in difficoltà nello svolgimento delle funzioni genitoriali ed educative, per impedimenti oggettivi (temporanei o strutturali), deprivazione

socio-economica e culturale, limitazioni fisiche o psichiche. I termini e le modalità di erogazione del servizio oggetto d'appalto sono disciplinati nel Capitolato Speciale.

4. IMPORTO

Per la durata dell'Appalto pari a mesi 12 l'importo complessivo previsto è pari ad € 165.814,62 oltre iva come per Legge, così definito:

a	€ 150.740,56	Importo per costo del personale <u>non soggetto a ribasso</u>
b	€ 15.074,06	Importo spese generali <u>soggetto a ribasso</u>
(C)=a+b	€ 165.814,62	TOTALE
d	€ 36.479,22	IVA (22%)
(E)=C+d	€ 202.293,84	TOTALE INCLUSA IVA

Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, il progetto individua per costi presunti della manodopera in € 150.740,56 oltre iva come per Legge, non soggetti a ribasso, calcolati sulla base della Tabella di cui al Decreto Ministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) n. 7/2020 "CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo". I costi della manodopera sono così calcolati:

FIGURA PROFESSIONALE	LIVELLO	INDENNITA' DI TURNO	€/ORA	ORE	IMPORTO
<i>Educatori professionali</i>	D2	NO	€ 20,22	6.344	€ 128.286,42
<i>Coordinatore</i>	D3	SI	€ 21,59	1.040	€ 22.454,14
				TOTALE	€ 150.740,56

Le ore indicate in tabella sono calcolate su base annua (52 settimane di servizio) e prevedono una media settimanale di:

- n°122 ore complessive per gli educatori professionali;
- n°20 ore per il coordinatore;

I costi per le spese generali soggetti a ribasso ammontano ad € 15.074,06 oltre Iva come per Legge.

Si precisa che le ore previste per lo svolgimento dell'attività educativa diretta da parte degli educatori professionali e per l'attività di coordinamento sono da considerarsi puramente indicative ai fini della fatturazione della definizione dell'importo fatturabile; pertanto,

potranno essere fatturate solo le prestazioni effettivamente svolte senza che l'operatore economico affidatario possa avanzare alcuna pretesa qualora non venisse raggiunto il monte ore complessivo annuale previsto.

L'importo complessivo pari ad € 165.814,62 oltre iva come per Legge è finanziato a valere sui Fondi di seguito specificati, considerata la specifica utenza destinataria dei finanziamenti e i fabbisogni del Distretto.

Per l'eventuale opzione di rinnovo pari ad ulteriori 12 mesi l'importo massimo presunto è pari ad € 165.814,62 oltre iva come per Legge. Per l'eventuale proroga tecnica della durata di ulteriori 6 mesi, l'importo massimo presunto è pari ad € 82.907,31 oltre iva come per Legge.

4.1 Piano Sociale di Zona

A valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali e sul Fondo Sociale Regionale per il finanziamento dei LEPS del Piano Sociale di Zona del Distretto 2021-2023, sono imputati complessi € 95.630,80 oltre iva come per Legge, così definiti:

a	€ 86.937,09	Importo presunto per costo del personale <u>non soggetto a ribasso</u>
B	€ 8.693,71	Importo spese generali <u>soggetto a ribasso</u>
(C)=a+b	€ 95.630,80	TOTALE

Premesso quanto sopra esposto, i costi della manodopera a valere sul fondo per i contratti a tempo indeterminato, sono così calcolati:

FIGURA PROFESSIONALE	LIVELLO	INDENNITA' DI TURNO	€/ORA	ORE	IMPORTO
<i>Educatore professionale</i>	D2	NO	€ 20,22	3.744	€ 75.710,02
<i>Coordinatore</i>	D3	SI	€ 21,59	520	€ 11.227,07
TOTALE					€ 86.937,09

Le ore indicate in tabella sono calcolate su base annua (52 settimane di servizio) e prevedono una media settimanale di:

- n°72 ore complessive per gli educatori professionali;
- n°10 ore per il coordinatore;

4.2 Quota Servizi del Fondo Povertà annualità 2020

A valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà annualità 2020 CUP B91B20001000001 per il Rafforzamento dei Servizi di Inclusione Sociale previsti nei PaIS sono imputati complessi € 70.183,82 oltre iva come per Legge, così definiti:

a	€ 63.803,47	Importo presunto per costo del personale <u>non soggetto a ribasso</u>
B	€ 6.380,35	Importo spese generali <u>soggetto a ribasso</u>
(C)=a+b	€ 70.183,82	TOTALE

Premesso quanto sopra esposto, i costi della manodopera a valere sul fondo, sono così calcolati:

FIGURA PROFESSIONALE	LIVELLO	INDENNITA' DI TURNO	€/ORA	ORE	IMPORTO
<i>Educatore professionale</i>	D2	NO	€ 20,22	2.600	€ 52.576,40
<i>Coordinatore</i>	D3	SI	€ 21,59	520	€ 11.227,07
				TOTALE	€ 63.803,47

Le ore indicate in tabella sono calcolate su base annua (52 settimane di servizio) e prevedono una media settimanale di:

- n°50 ore complessive per gli educatori professionali;
- n°10 ore per il coordinatore;

5. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

5.1 Durata

La durata dell'appalto è di mesi dodici a decorrere dalla data di stipula del contratto ovvero dal verbale di avvio del servizio, se di data anteriore (esecuzione anticipata dell'appalto) e comunque fino al completamento del monte ore affidato pari a n. 6.344 ore di servizio SED. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata dell'appalto ai sensi del comma 13, art. 32 del D.Lgs. 50/2016;

5.2 Opzioni e rinnovi

Alla scadenza del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di dodici mesi. Tale periodo sarà affidato con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio di Piano alla ditta aggiudicataria,

compatibilmente con le risorse finanziarie che si renderanno all'Ambito Territoriale Distretto socio-sanitario Rieti 3, come rinnovo del medesimo servizio.

La facoltà di rinnovo dell'affidamento del servizio all'aggiudicatario è prevista al fine di garantire un adeguato livello qualitativo e la continuità nel rapporto tra operatori ed utenti ed è disposta con atto amministrativo espresso alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, (fatta salva la revisione dei prezzi) se consentito dalle disposizioni di legge vigenti alla scadenza, previa verifica di:

- il mantenimento dell'interesse pubblico all'espletamento dello stesso
- il mantenimento dell'adeguatezza delle esigenze poste a base dell'affidamento
- la regolare esecuzione del servizio svolto da parte della Ditta aggiudicataria
- adeguata copertura economica attraverso l'accertamento per l'annualità successiva delle risorse dedicate

È esclusa ogni possibilità di tacito rinnovo. Il contratto decadrà di diritto alla sua scadenza naturale, senza necessità di alcuna comunicazione o messa in mora da parte del Comune.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti la Stazione Appaltante potrà introdurre nel contratto modifiche di carattere non sostanziale. In particolare, ai fini del presente appalto, si intendono per modifiche non sostanziali prestazioni aggiuntive e/o complementari – funzionali all'oggetto principale del contratto – di valore non superiore al cinquanta per cento dell'importo originario del contratto medesimo. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti, all'appaltatore potranno essere affidati ulteriori servizi e progetti speciali, strettamente connessi ed interdipendenti a quelli oggetto di gara.

6. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ALLA GARA, IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente RDO gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i in possesso dell'abilitazione al MePA al BANDO "SERVIZI" Settore merceologico "Servizi sociali" Macrocategoria "Servizi sociali e di welfare" Categoria merceologica "Servizi sociali vari" e in possesso dei requisiti di ammissione indicati al successivo punto 7 "REQUISITI DI AMMISSIONE".

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Tutti i partecipanti devono essere abilitati al MePA al momento della presentazione dell'offerta. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di

rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI DI AMMISSIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente RDO gli operatori economici di cui al precedente punto 6, in forma singola o associata, in possesso dei seguenti requisiti:

7.1 Requisiti di ordine generale

- 7.1.a Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, pena l'esclusione;

7.1.b Insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001, con espresso riferimento a ciascuna delle due risorse umane/consulenti che l'operatore economico dedicherà al servizio;

7.1.c non versare – nei confronti dell'Amministrazione appaltante – in alcune delle ipotesi di conflitto di interesse, previste dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss. mm.;

7.1.d non trovarsi in nessuna delle procedure concorsuali previste dalla legislazione vigente, a titolo esemplificativo: liquidazione coatta amministrativa e volontari, concordato preventivo con e senza continuità, fallimento, scioglimento;

Mezzo di prova: DGUE – PARTE III – Sezioni A, B, C, D;

7.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a) D.Lgs 50/2016):

7.2.a Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A) della Provincia di appartenenza oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, oppure nell'Albo delle Società Cooperative o nell'Albo regionale, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Mezzo di prova: DGUE – PARTE IV – Sezione A.

7.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b) D.Lgs 50/2016):

7.3.a Aver registrato nell'ultimo triennio (2019-2020-2021) un fatturato complessivo per servizi oggetto dell'appalto pari almeno ad € 226.872,69 iva esclusa. Il fatturato è richiesto per la dimostrazione della solidità di impresa.

Mezzo di prova: DGUE Parte IV Sezione B.

7.3.b idonee attestazioni di almeno due Istituti Bancari o Intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993.

Mezzo di prova: tali dichiarazioni devono essere prodotte unitamente alla documentazione amministrativa e non possono essere oggetto di autocertificazione.

7.4 Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83 comma 1 lett. c) D.Lgs 50/2016):

7.4.a Aver maturato un'esperienza minima triennale (2019-2020-2021) nella gestione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto. Per servizi

analoghi si intendono servizi educativi (domiciliari, scolastici, territoriali, semiresidenziali, residenziali ecc.) rivolti a minori.

Mezzo di prova: DGUE Parte IV Sezione C.

- 7.4.b Possesso della certificazione UNI EN ISO serie 9001 in corso di validità per il settore di accreditamento pertinente all'oggetto di appalto, rilasciato da organismo accreditato.

Mezzo di prova: certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma con attestazione di copia conforme all'originale rilasciata dal Legale Rappresentante. DGUE Parte IV sezione D.

8. INDICAZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI IN FORMA ASSOCIATA

Premesso che i requisiti di ordine generale di cui al precedente punto 7.1 devono essere posseduti e dichiarati da ciascun operatore economico, si stabilisce in aggiunta quanto segue.

8.1 Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.2 devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economico finanziaria di cui al punto 7.3.a deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. Le referenze bancarie di cui al precedente punto

7.3.b devono essere presentate sia dalla mandataria che dalle mandanti del raggruppamento.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.4.a deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.4.b deve essere posseduto e quindi dichiarato dalla capogruppo.

8.2 Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.2 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al precedente punto 7.3 nonché tecniche e professionali di cui al precedente punto 7.4.a devono essere posseduti e comprovati dal consorzio nel rispetto delle disposizioni dell'art.47 del Codice. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.4.b deve essere posseduto almeno da una consorziata.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.2 "CHIARIMENTI", al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

10. SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'operatore economico dovrà fornire una garanzia provvisoria pari ad € 3.316,29 ai sensi dell'articolo 93 del Codice, costituita a scelta dell'operatore economico tra:

L'offerta è corredata da:

1. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, di € 3.316,29 pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice. L'importo della garanzia provvisoria può essere ridotto ai sensi della vigente normativa in materia.

2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le

- imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema di polizza approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.31 del 19/01/2018, pubblicato sulla GURI n.83 del 10/04/2018, contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".
 4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
 7. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
 8. essere corredata, da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri dello stesso. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, da fotocopia di un documento d'identità perfettamente leggibile in corso di validità del suddetto soggetto. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità del soggetto firmatario il titolo di garanzia;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell' offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate;

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la

data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In caso di mancata sanatoria si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante con l'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste nel medesimo articolo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC. n. 1197 del 18 dicembre 2019 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della Legge n. 266/2005.

13. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo.

14. PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, TERMINI E DOCUMENTAZIONE

La presentazione dell'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della stessa, esclusivamente mediante il portale del MePa con le prescrizioni tecniche ivi previste.

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta sono quelli indicati nel presente Disciplinare e sul sistema Mepa.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine anche per cause non imputabili al concorrente.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporterà l'irricevibilità e la non ammissione dell'offerta alla procedura.

La risposta alla RDO mediante caricamento a sistema dell'offerta sottintende l'accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute nei documenti di gara.

Le clausole e le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Generali di Contratto e nello specifico Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico relativo ai servizi oggetto della presente richiesta di offerta si applicano ai rapporti tra il Fornitore aggiudicatario e la Stazione Appaltante se ed in quanto compatibili con le condizioni particolari di contratto contenute nei documenti di gara allegati alla RDO con particolare riferimento alle condizioni contrattuali contenute nel Capitolato Speciale di Appalto.

La documentazione a corredo dell'offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali secondo le specifiche tecniche dettate dal Mepa:

- Busta "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- Busta "B" – OFFERTA TECNICA;
- Busta virtuale "C" – OFFERTA ECONOMICA.

La commistione tra i contenuti di carattere tecnico ed economico scaturente da un'eventuale confusione o dei documenti propri delle buste tecnica ed economica ovvero l'anticipata conoscenza nella fase amministrativa del contenuto dell'offerta tecnica od economica o nella fase tecnica dell'offerta economica costituiscono causa di esclusione dalla gara.

14.1 Busta A – Documentazione amministrativa

La Busta virtuale A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" contiene:

a. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e relativa dichiarazione redatta utilizzando l'allegato modello debitamente compilato e corredato da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. L'operatore economico indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla presente RDO.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. e c) del D.Lgs 50/2016, il consorzio indica il consorziato per il quale partecipa alla procedura; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta:

- **dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante in forma singola** o da suo un procuratore ed in tal caso va allegata, **a pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura;
- **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;**
- **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;**
- **nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese**, in quanto compatibile.

In particolare:

- **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'ETS che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura;

- **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete che partecipa alla procedura.

Nel caso di consorzio di cooperative o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. e c) del D.Lgs 50/2016, **la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo** che allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
 - (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
- b. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)** di cui allo schema messo a disposizione sulla Piattaforma in formato editabile quale documento allegato alla presente procedura (Allegato B), debitamente compilato dal Legale Rappresentante dell'operatore economico o suo Procuratore. In caso di operatore economico in forma associata i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria di cui ai precedenti punti 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 devono essere posseduti e dichiarati come specificato nei precedenti punti 7 e 8.
- c. ATTESTAZIONI ISTITUTI BANCARI;**
- d. Certificazione UNI EN ISO serie 9001** in corso di validità per il settore di accreditamento pertinente all'oggetto di appalto, rilasciato da organismo accreditato.
- e. PASSOE**, di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- f.** documento attestante la **GARANZIA PROVVISORIA**, di cui al precedente punto 11 del presente disciplinare;
- g.** In caso di avvalimento dei requisiti, dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'articolo 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

- h. Ricevuta di pagamento del contributo ANAC, di cui al precedente punto 12 del presente disciplinare;
- i. Capitolato Speciale firmato digitalmente dal Legale Rappresentante;
- j. Documento di riconoscimento del Legale Rappresentante o procuratore firmato digitalmente;

Per i soggetti associati è richiesta la seguente documentazione e dichiarazioni ulteriori, da sottoscrivere secondo quanto previsto per la domanda di partecipazione al precedente punto 11.1.a:

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con

rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei

requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione.

14.2 Busta B – Offerta tecnica

Busta virtuale B “DOCUMENTAZIONE TECNICA” contiene la relazione tecnico-gestionale del servizio sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o suo procuratore e per gli

operatori associati secondo quanto previsto per la sottoscrizione della domanda di partecipazione al precedente punto 14.1.

La relazione tecnico-gestionale del servizio è redatta:

- con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione enunciati al punto 16.1;
- in formato A4, carattere “Times New Roman” 12, interlinea singola, margini di pagina 2 cm, lunghezza massima 10 pagine oltre eventuale indice e allegati;

Il superamento dei limiti indicati comporterà l'impossibilità per la Commissione di valutare l'offerta tecnica. In assenza di riferimenti ai criteri e sub-criteri di valutazione questi saranno valutati con punteggio pari a zero.

Nella relazione tecnico-gestionale del servizio dovrà essere indicato il numero complessivo e la qualifica professionale delle risorse umane coinvolte nella realizzazione del servizio e dovranno essere indicati per ciascuna: qualifica, ore di impiego annue e settimanali, tipologia (tempo determinato o indeterminato, part-time o full-time) e inquadramento contrattuale corrispondente a quanto previsto per il presente appalto. Qualora il concorrente aderisca ad un CCNL diverso da quello delle Cooperative Sociali, dovrà comunque garantire il livello e la qualifica più affine. Potranno essere allegati alla relazione tecnico-gestionale del servizio: schemi illustrativi, tabelle, diagrammi e altra documentazione avente stretta correlazione con l'offerta e finalizzati ad illustrare meglio le attività da realizzare.

Quanto dichiarato nella relazione tecnico-gestionale del servizio costituisce obbligo contrattuale per l'operatore economico aggiudicatario che si impegna ad attuarle senza ulteriori oneri per la stazione appaltante.

La relazione tecnico-gestionale del servizio non deve contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento all'offerta economica.

14.3 Busta C – Offerta economica

L'offerta economica è presentata dall'operatore economico direttamente sulla piattaforma MEPA. Il documento di offerta economica generato automaticamente sul sistema MEPA dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante o suo procuratore e per gli operatori associati secondo quanto previsto per la sottoscrizione della domanda di partecipazione al precedente punto 14.1.

L'offerta economica dovrà indicare:

- a. il ribasso percentuale, in cifre ed in lettere, da applicarsi al costo del servizio oggetto di ribasso. Il ribasso è indicato con non più di due cifre decimali;

- b. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;

14.4 Termine ultimo di presentazione dell'offerta

Gli operatori economici dovranno rispondere alla presente RDO inviando la propria offerta, secondo quanto di seguito indicato, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06/09/2022 esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma MEPA.

Restano ad esclusivo rischio dell'operatore economico le eventuali difficoltà riscontrate nell'inviare tutta la documentazione di gara nei termini stabiliti dal presente disciplinare.

15. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

In deroga a quanto previsto nel presente punto, qualora vi sia un solo offerente ammesso, venendo meno il giudizio comparativo, le operazioni di gara potranno proseguire a cura del Seggio di Gara, omettendo la nomina della Commissione, ai fini esclusivi dell'idoneità dell'offerta tecnica ed economica a soddisfare le esigenze della Stazione Appaltante.

16. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

L'offerta è valutata complessivamente con un massimo di 100 punti. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata come segue:

Punteggio massimo

OFFERTA TECNICA	95
OFFERTA ECONOMICA	5
TOTALE	100

16.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

L'offerta tecnica sarà valutata sulla base dei criteri di cui alla successiva tabella e dovrà raggiungere il punteggio minimo di 55 quale soglia di sbarramento, a tutela degli interessi pubblici connessi con la presente procedura; in difetto, non si procederà con l'esame dell'Offerta economica.

Per la valutazione dell'offerta tecnica è previsto un punteggio massimo di 90 punti. Ciascun Commissario assegnerà per i criteri qualitativi un coefficiente compreso tra 0 ed 1 a ciascun criterio indicato nella tabella si seguito indicata, secondo la seguente scala di valori:

- 1.0 ottimo
- 0.8 buono
- 0.6 sufficiente
- 0.4 appena accettabile/mediocre
- 0.2 insufficiente
- non rispondente o non valutabile o non presente.

Quindi, verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari per ciascun criterio qualitativo, che sarà poi moltiplicata per il punteggio massimo ottenibile dal criterio stesso. Per i criteri e sub-criteri quantitativi il punteggio verrà attribuito secondo quanto indicato nella seguente tabella. La somma dei punteggi ottenuti per i criteri qualitativi e quantitativi dall'operatore economico determinerà il punteggio assegnato alla offerta tecnica.

Nella valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con due cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

CRITERIO 1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO			
MAX 48 PUNTI			
SUB-CRITERIO	ELEMENTI VALUTATI	PUNTI	TIPOLOGIA
QUALITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	a) Pianificazione e metodologie di intervento adottate per la realizzazione del servizio in corrispondenza con gli obiettivi del progetto;	Fino a massimo 34 punti complessivi così distribuiti:	QUALITATIVO

	<p>b) Proposte innovative, anche sperimentali, riferite ad attività, tecniche, modalità relazionali e comportamentali di supporto ai singoli, ai gruppi e ai contesti di riferimento;</p> <p>c) Attività di coordinamento dei rapporti tra coordinatore ed operatori, operatori e famiglie, coordinatore e rete dei servizi sociali e socio-sanitari distrettuali;</p>	<p>a) Fino a 12 punti</p> <p>b) Fino a 12 punti</p> <p>c) Fino a 10 punti</p>	
<p>CONOSCENZA DEL TERRITORIO E COINVOLGIMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI</p>	<p>a) Metodologia di lettura dei bisogni del territorio e delle risorse esistenti.</p> <p>b) Piano di collaborazione e coinvolgimento dei servizi territoriali con specifica indicazione delle finalità di coinvolgimento, per la buona riuscita del progetto</p>	<p>Fino a massimo 8 punti complessivi così distribuiti:</p> <p>a) Fino a 4 punti</p> <p>b) Fino a 4 punti</p>	<p>QUALITATIVO</p>
<p>MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' E DELL'UTENZA</p>	<p>Metodi e strumenti impiegati per il monitoraggio e la valutazione:</p> <p>a) delle attività realizzate attraverso chiara definizione degli indicatori di impatto, reportistica e analisi periodica e finale;</p> <p>b) del grado di soddisfacimento dell'utenza: metodologia, strumenti indicatori, reportistica e analisi periodica e finale;</p>	<p>Fino a massimo 6 punti complessivi così distribuiti:</p> <p>a) Fino a 3 punti</p> <p>b) Fino a 3 punti</p>	<p>QUALITATIVO</p>
<p>CRITERIO 2: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE MASSIMO 28 PUNTI</p>			
CRITERI	ELEMENTI VALUTATI	PUNTI	TIPOLOGIA
<p>MODALITÀ DI GESTIONE E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE PER QUALSIASI CAUSA, ANCHE IMPROVVISA</p> <p><i>Il concorrente indica, in termini concreti ed operativi, gli elementi oggetto di valutazione</i></p>	<p>Efficacia e appropriatezza di tempi e termini di sostituzione delle assenze per cause improvvise e/o per periodi brevi (es. permessi o malattie) e/o per periodi lunghi (es. maternità, aspettative etc.); tempestività del piano di sostituzione di personale improvvisamente assente.</p>	<p>Fino a 6 punti</p>	<p>QUANTITATIVI</p>

<p>RIUNIONI DI COORDINAMENTO DEL GRUPPO DEGLI OPERATORI</p> <p><i>Il concorrente si impegna ad organizzare, nel corso dell'anno, riunioni aggiuntive di coordinamento del Gruppo di operatori - a propri oneri e spese ed a trasmettere regolarmente all'Amministrazione report/relazioni degli incontri.</i></p>	<p>È valutata la cadenza delle riunioni di coordinamento del gruppo di operatori, migliorativa rispetto agli incontri mensili previsti da capitolato speciale.</p>	<p>Settimanale: 5 punti</p> <p>Ogni 15 gg: 3 punti</p>	<p>QUANTITATIVO</p>
<p>FLESSIBILITA' NELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO</p> <p><i>Soluzioni metodologiche attraverso le quali garantire adeguato grado di flessibilità nell'erogazione dei servizi, per fronteggiare picchi di attività ed urgenze anche riconducibili a richieste non programmate dell'Amministrazione da assolvere in tempi rapidi.</i></p>	<p>Adeguatezza e appropriatezza delle soluzioni proposte per fronteggiare urgenze ed emergenze sia in relazione ai casi in carico e di nuova attivazione, sia in relazione alle richieste del T.M.</p>	<p>Fino a 5 punti</p>	<p>QUALITATIVO</p>
<p>FORMAZIONE DEL PERSONALE COINVOLTO</p> <p><i>Proposte di programma annuale di formazione per gli operatori impiegati nel servizio, con esclusione di quelli obbligatori per legge (sicurezza, privacy) inerenti alle problematiche connesse alle tematiche di cui ai servizi oggetti dell'appalto, senza oneri a carico dell'Amministrazione.</i></p>	<p>Coerenza del piano di formazione/aggiornamento professionale proposto rispetto agli obiettivi e alle attività del servizio, con particolare riferimento alle diverse tipologie di problematiche dei minori destinatari;</p>	<p>Fino a 4 punti</p>	<p>QUALITATIVO</p>
<p>SUPERVISIONE PSICOLOGICA</p> <p><i>Da realizzarsi al di fuori dell'orario di servizio, per l'intera durata dell'affidamento, per tutto il personale in organico e in sostituzione e senza oneri a carico dell'Amministrazione</i></p>	<p>Validità del piano di supervisione psicologica dei casi e delle equipe;</p>	<p>Fino a 6 punti</p>	<p>QUALITATIVO</p>
	<p>Monte ore annuale di formazione che il concorrente si impegna ad assicurare al personale che verrà impiegato nel servizio</p>	<p>Fino a: 1 punto per almeno 18 ore annue, 0,5 punti per almeno 12 ore annue</p>	<p>QUANTITATIVO</p>
<p>CRITERIO 3: PRESTAZIONI MIGLIORATIVE E/O INTEGRATIVE MASSIMO 19 PUNTI</p>			
<p>CRITERI</p>	<p>DESCRIZIONE</p>	<p>PUNTI</p>	<p>TIPOLOGIA</p>

<p>RISORSE UMANE AGGIUNTIVE Sarà valutata esclusivamente la figura professionale del mediatore linguistico-culturale, messa a disposizione dall'operatore economico, senza oneri a carico dell'Amministrazione.</p>	<p>Numero ore di servizio offerte per la durata dell'appalto</p>	<p>Fino a 6 punti, calcolati in n.1 punto ogni n.30 ore offerte</p>	<p>QUANTITATIVO</p>
<p>CERTIFICAZIONI PROFESSIONALI AGGIUNTIVE In riferimento al personale impiegato nel servizio previsto dal capitolato, possesso di certificazione professionale per l'applicazione del metodo di comportamento A.B.A. (Applied Behavior Analysis)</p>	<p>n. operatori in possesso della certificazione</p>	<p>Fino a 6 punti per 100% operatori (riduzione punti in %)</p>	<p>QUANTITATIVO</p>
<p>ATTREZZATURE E BENI AGGIUNTIVI utili alla realizzazione delle attività, messi a disposizione dall'operatore economico, senza oneri a carico dell'Amministrazione.</p>	<p>Servizio di trasporto con mezzi propri dell'operatore economico per l'accompagnamento degli utenti per esigenze particolari connesse al servizio.</p>	<p>5 punti</p>	<p>QUANTITATIVO</p>
	<p>Disponibilità di apparecchiature audiovisive e attrezzature informatiche, da impiegare nell'erogazione del servizio anche in caso di eventuali limitazioni imposte per applicazione della normativa di contenimento della pandemia covid-19.</p>	<p>2 punti</p>	<p>QUANTITATIVO</p>

16.2 Criteri di valutazione dell'offerta economica

La valutazione dell'offerta economica sarà effettuata esclusivamente per gli operatori economici le cui offerte tecniche abbiano raggiunto il punteggio minimo di 55 e avverrà come di seguito indicato.

All'offerta economica è attribuito un punteggio massimo di 5 punti. La Commissione attribuirà a ciascuna offerta economica un coefficiente, variabile da zero a uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Il punteggio assegnato all'offerta economica per ciascun concorrente sarà dunque calcolato con la seguente formula:

$$PE_i = P_{max} * C_i$$

dove:

PE_i = Punteggio economico attribuito al concorrente i-esimo;

P_{max} = Punteggio massimo attribuibile, per questo appalto pari a 5 punti;

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

17. PROCEDURA DI GARA

17.1 Apertura della busta A e valutazione della documentazione amministrativa

Il giorno 07/09/2022 ore 15:00 presso l'Ufficio di Piano sito presso l'Unione dei Comuni Alta Sabina, Via Vittorio Emanuele 2 – Poggio Moiano (Rieti) avrà luogo l'insediamento, in seduta pubblica, del Seggio di Gara, oppure, in caso di impedimento, luogo, data e ora saranno comunicate agli offerenti tramite la piattaforma MEPA.

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:

- a. verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;
- b. ad esercitare, nei casi previsti dall'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 80 del 2016, prima di procedere all'esclusione, il soccorso istruttorio, assegnando un termine perentorio non superiore a 10 dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

17.2 Procedura di soccorso istruttorio

In ordine alla fase di ammissione dei concorrenti alla gara si richiama l'attenzione sul fatto che, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, "soccorso

Istruttorio”, “*Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa*”.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b. l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c. la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano comunque indicati in sede di partecipazione alla gara, preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d. la mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero dell'impegno del fideiussore è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio;
- e. nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, in difetto di previsione espressa, la quota di partecipazione ed esecuzione dei servizi/forniture di ciascuna associata si presume corrispondente alla rispettiva qualificazione dichiarata. Ove la qualificazione dei componenti del raggruppamento conduca a conclusioni univoche, lo stesso sarà escluso dalla gara. Costituisce, parimenti, causa

di esclusione dalla gara la qualificazione insufficiente della singola associata rispetto alla quota dalla stessa assunta.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17.3 Apertura della busta B e valutazione dell'offerta tecnica

Limitatamente agli operatori economici ammessi alla gara a seguito della valutazione della documentazione amministrativa contenuta nella busta A, e dell'esito eventuale del soccorso istruttorio, la Commissione Giudicatrice provvederà in seduta pubblica all'apertura delle buste B per la verifica della presenza di tutti i documenti previsti nel presente disciplinare.

In particolare, la commissione procede ad un controllo preliminare degli atti inviati dagli operatori economici, leggendone il solo titolo e dandone atto nel verbale della seduta. L'operazione è limitata al mero riscontro degli atti prodotti dagli operatori economici concorrenti, restando esclusa ogni facoltà degli interessati, se presenti, di prenderne visione del contenuto.

In una o più sedute successiva riservate, la Commissione Giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi secondo quanto previsto nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni degli operatori economici.

17.4 Apertura della busta C – offerta economica

Nella medesima seduta pubblica di lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche o in successiva seduta pubblica la Commissione provvederà all'apertura delle buste C e alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità previste dal presente disciplinare.

17.5 Verifica di anomalia delle offerte

Ai sensi dell'art.97, comma 6, del Codice, in ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede all'aggiudicazione.

18. AGGIUDICAZIONE

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui

all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

19. RISERVA DI AGGIUDICAZIONE

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere, di:

- a. Differire, procrastinare o revocare il presente provvedimento di gara;
- b. Non procedere alla aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del Codice.

20. STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano

successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dall'Amministrazione, pena revoca dell'aggiudicazione, a fornire tempestivamente tutta la documentazione e le informazioni necessarie alla stipula del contratto;

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare:

- a. la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice;
- b. la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7, del Codice;

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nelle more della stipula del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art.8 del D.L. n.76 del 16 luglio 2020 convertito con modifiche nella Legge n. 120/2020.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

21. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. (Art.7 CSA).

Si fa presente al riguardo che attualmente il servizio è svolto dalla Cooperativa Sociale "Oltre" PIVA e C.F. 04340381005 sede legale Largo Montedinove, 5 – 00139 Roma e che

dunque, in caso di aggiudicazione a Cooperativa Sociale, troverà comunque applicazione l'art. 37 del vigente CCNL delle cooperative sociali (cambi di gestione e obbligo di subentro) nelle modalità ivi riportate. In caso di aggiudicazione ad un operatore economico che aderisce ad un CCNL diverso da quello delle Cooperative Sociali, l'aggiudicatario dovrà comunque garantire al personale adibito al servizio il livello e la qualifica più affine – sotto il profilo giuridico ed economico – tra quelle previste dal proprio CCNL rispetto alla categoria professionale CCNL Cooperative Sociali individuata dalla stazione appaltante quale adeguata per le mansioni richieste dal capitolato d'oneri e indiana nel presente disciplinare di gara.

22. ACCESSO AGLI ATTI

L'offerente dovrà indicare in sede di offerta quali sono i documenti esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'articolo 53, comma 5, del Codice in quanto, secondo motivata e comprovata dichiarazione, costituiscono segreti tecnici o commerciali.

In deroga al principio generale, il diritto di accesso agli atti deve essere comunque garantito quando l'interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (art.22 comma 1 lett. b) L.241/1990) è prevalente rispetto all'esigenza di riservatezza e segretezza.

Peraltro, la partecipazione alle gare di appalto pubbliche comporta l'accettazione implicita da parte del concorrente delle regole di trasparenza ed imparzialità che caratterizzano la selezione, fermo restando l'obbligo tassativo per il richiedente l'accesso di utilizzare i documenti acquisiti esclusivamente per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici.

L'accesso agli atti di gara è consentito dopo la comunicazione del provvedimento lesivo:

- a. Per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nella fase della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b. Per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia stata compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione per quanto attiene ai verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;

23. PROCEDURE DI RICORSO

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1 lettera a) e dell'articolo 120 del decreto legislativo n.104/2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale

(T.A.R.) Lazio entro il termine previsto dalla norma a far data dalla pubblicazione sulla piattaforma MEPA.

24. PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1 lettera a) e dell'articolo 120 del decreto legislativo n.104/2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Lazio entro il termine previsto dalla norma a far data dalla pubblicazione sulla piattaforma MEPA.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Titolare del trattamento dei dati è la stazione appaltante.